

Permessi legge 104 con lavoro a turni e part time

Vediamo come funzionano i permessi legge 104 se svolgi turni notturni o a cavallo di due giorni. O anche se lavori part time. Ti spiego anche come funziona nel pubblico, nel privato e per la scuola.

LUCIANO TRAPANESE

OTT 30



[LEGGI NELL'APP](#) ↗

La norma che regola i **permessi legge 104** per assistere un familiare con disabilità grave sembra semplice. Ovvero, il caregiver ha diritto a tre giorni interi frazionabili anche in ore. Mentre la persona disabile può scegliere fra i tre giorni interi e le due ore al giorno.

Ma è così per tutti i contratti nazionali di lavoro? Come vedrai, no. Si distingue tra gli altri il comparto scuola, che ha regole leggermente diverse (e non prevede per i docenti la fruizione a ore dei permessi).

Ma non solo: come funziona per chi fa **turni a cavallo di due giorni**?

La questione si complica ancora di più con il lavoro part time, e la differenza tra quello orizzontale e quello verticale o misto. Ma anche in questo caso, come si calcolano i giorni e le ore?

Si tratta di domande che sono state risolte nel corso degli anni da una serie di modifiche legislative, sentenze della Cassazione, circolari INPS e

dei ministeri.

Non sempre il quadro è chiaro e continuano a persistere dei dubbi.

Chi si è avvicinato solo da poco ai benefici della legge 104 può restare spiazzato.

Abbiamo provato a fare chiarezza. Partiamo dai permessi legge 104 per chi svolge lavoro notturno o a turni.

Se vuoi essere aggiornato con una mail quotidiana su tutti i nostri contenuti puoi iscriverti qui.

Definizione di lavoro a turni

Con la [circolare 3114 del 7 agosto 2018](#), l'INPS ha fornito chiarimenti sui **permessi della legge 104/92**, in particolare sul loro utilizzo per i dipendenti che svolgono **lavoro a turni** e **notturno**.

Il [decreto legislativo 66 del 2003](#) (articolo 1) definisce il **lavoro a turni** come un metodo di **organizzazione del lavoro** in cui i lavoratori si alternano sugli stessi posti, seguendo un ritmo specifico. Che può essere:

- **Continuo**: con attività lavorativa su **24 ore** e per **7 giorni** alla settimana.
- **Discontinuo**: con attività lavorativa solo per una parte delle **24 ore**.

In pratica, il lavoratore a turni può coprire orari variabili su tutto l'arco della giornata, inclusi **turni notturni** e giornate festive, come

la **domenica**.

Fruizione dei permessi della legge 104 nei turni

I **permessi della legge 104/92** possono essere utilizzati come **giorni interi**. Ovvero, il giorno di permesso è **retribuito interamente**, senza considerare l'orario specifico o il numero di ore lavorative previste per quel giorno. E quindi, un lavoratore può prendere un giorno di permesso anche se il suo turno è **notturno** o cade in una **giornata festiva**, come la domenica.

Permesso per il lavoro notturno

La circolare specifica che, anche se il **lavoro notturno** si svolge a cavallo di **due giorni solari**, è considerato un **unico turno di lavoro**. Di conseguenza, se il lavoratore utilizza un giorno di permesso della **legge 104** per quel turno, il permesso è valido per **un solo giorno**.

Ti ricordo che il **familiare** che assiste una persona con disabilità grave è **esentato dal lavoro notturno**, così come il dipendente disabile (comma 3 della legge 104): non può essere obbligato a lavorare di notte.

Prima di verificare come si calcolano le ore di permesso per un lavoratore impegnato con il part time (verticale o orizzontale), ti spiego come l'INPS ha disposto vengano determinate le ore di permesso nel caso si preferisca fruire del beneficio con questa modalità (a ore e non a giorni).

Sia per i dipendenti del settore privato sia per quelli del pubblico.

Pubblichiamo contenuti sull'invalidità civile anche nella [chat Telegram](#),

su [YouTube](#) e [thewam.net](#).

Dipendenti del settore privato

L'INPS ha aggiornato diversi anni fa le regole sui **permessi frazionati** della **legge 104** per i dipendenti del settore privato. Con la [circolare del 31 ottobre 1996, n. 211](#), l'INPS consentiva di dividere i tre giorni di permesso mensile solo in **mezze giornate**. Nel 2007, l'ente ha previsto anche la **frazionabilità in ore** del permesso, con alcune precisazioni.

Nel [messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007](#), l'INPS ha indicato anche il numero massimo di **ore di permesso mensili** per i lavoratori part-time e full-time (per il part time, di cui parliamo dopo, sono intervenute circolari più recenti che hanno stabilito dei criteri diversi).

Ora ci soffermiamo solo sul full time.

Calcolo delle ore di permesso frazionato

L'INPS chiarisce che il limite di **18 ore mensili** di permesso si applica solo quando l'orario di lavoro settimanale è di **36 ore** suddivise su **6 giorni**. Per altri tipi di orario, il numero di ore di permesso frazionato deve essere **ricalcolato**.

Ci sono due formule diverse, a seconda che l'orario di lavoro sia organizzato su base **settimanale** o **plurisettimanale** (cioè con variazioni cicliche da una settimana all'altra).

Formule per il calcolo delle ore di permesso mensile

1. Orario di lavoro settimanale fisso

Se l'orario di lavoro è stabilito su base settimanale, la formula è:
(orario normale di lavoro settimanale ÷ numero di giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili

Orario di lavoro su base plurisettimanale

Se l'orario varia da una settimana all'altra, la formula è:

(orario medio settimanale ÷ numero medio dei giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili

Esempi pratici di calcolo

- **36 ore settimanali, 5 giorni lavorativi**
Risultato: 21,6 ore di permesso mensile
- **36 ore settimanali, 6 giorni lavorativi**
Risultato: 18 ore di permesso mensile
- **38 ore settimanali, 5 giorni lavorativi**
Risultato: 22,8 ore di permesso mensile

Ti ricordo che su questa piattaforma hai la possibilità di scrivere direttamente o via mail e contattare gli autori degli articoli che leggi. Puoi commentare, fare domande, scrivere la tua opinione.

Dipendenti del comparto pubblico

La [Circolare 8/2008 del Ministero per la Pubblica](#)

[Amministrazione](#) ha chiarito come devono essere utilizzati i permessi della **legge 104/92** per i dipendenti pubblici, dopo alcune indicazioni precedenti dell'**INPDAP**.

La circolare, che aggiorna la disciplina introdotta dal [Decreto Legge](#)

[112/2008](#) (poi convertito in [Legge 133/2008](#)), va letta insieme alla circolare n. 7 che, in alcuni punti, era più restrittiva sulla possibilità di **frazionare** i permessi in ore.

Permessi per il lavoratore disabile

La **Circolare 8/2008** conferma quanto stabilito dalla **Legge 104/1992**: il lavoratore disabile, con certificazione di **handicap grave** ([art. 3, comma 3, della legge 104](#)), ha diritto a:

- **Due ore di permesso giornaliero** (ridotto a una sola ora se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore), oppure
- **Tre giorni di permesso mensile.**

Il **limite delle 18 ore mensili** indicato dalla Legge 133/2008 vale solo se i tre giorni vengono **frazionati in ore**. Ma secondo il Ministero, frazionare i permessi in ore spesso non conviene al lavoratore, poiché può optare per due ore di permesso giornaliero senza limitazioni particolari.

Applicabilità del limite delle 18 ore

Il Ministero chiarisce che il limite delle **18 ore mensili** è applicabile solo se i **Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro** (CCNL) prevedono già una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso.

Al momento, quindi, un dipendente pubblico che utilizza i permessi della legge 104 **a ore** non è vincolato a questo limite, a meno che il suo CCNL specifichi già questa corrispondenza.

Permessi per chi assiste familiari con disabilità

La stessa regola vale per i lavoratori pubblici che assistono un familiare

con **disabilità grave** (come il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente di fatto o parenti fino al terzo grado).

Il limite delle **18 ore mensili** si applica solo se il lavoratore sceglie di **frazionare in ore** i tre giorni di permesso e solo se il **Contratto Collettivo Nazionale** specifica questo limite.

Negli altri casi, il dipendente pubblico può utilizzare l'intero monte ore senza limitazioni se i tre giorni di permesso superano le 18 ore complessive.

Programmazione dei permessi

La questione del **preavviso** al datore di lavoro per l'utilizzo dei permessi legge 104 non è regolata da normative specifiche. Anche l'**INPS**, di solito molto rigorosa, nei suoi moduli per la richiesta di autorizzazione alla fruizione annuale dei permessi, sottolinea che le giornate di assenza devono essere comunicate al datore di lavoro **in tempo utile**.

Il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, nel **parere del 18 febbraio 2008, n. 13**, ha evidenziato l'importanza di concordare in anticipo con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. Per evitare di compromettere il **funzionamento dell'organizzazione**, è fondamentale elaborare un piano per la fruizione dei permessi.

La giurisprudenza ha affermato che le esigenze del lavoratore devono essere bilanciate con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda. Pertanto, richiedere una **programmazione mensile dei permessi** non può essere considerato illegittimo.

Comparto scuola

Vediamo ora come funziona nella scuola, dove ci sono delle regole un po' diverse.

I dipendenti che usufruiscono dei permessi devono comunicare alla **dirigenza**, con **congruo anticipo**, le **giornate di assenza**. È preferibile, se possibile, indicare le assenze per l'intero mese, per facilitare l'organizzazione del lavoro amministrativo. La programmazione non è richiesta in caso di **situazioni di urgenza**.

Comunicazione delle modalità di utilizzo dei permessi

L'**INPS**, nella [circolare n. 45 del 1° marzo 2011](#), ha chiarito che il dipendente deve informare il **dirigente** su quando intende utilizzare i **permessi per l'assistenza a disabili** all'inizio di ogni mese.

Programmazione dei permessi: indicazioni dal Ministero del Lavoro

Anche il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha affrontato il tema della **programmazione dei permessi**. Con gli interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha stabilito che il datore di lavoro può richiedere una **programmazione anticipata**, a condizione che ciò non comprometta il **diritto del disabile** a ricevere assistenza effettiva.

Variazione delle giornate di permesso programmate

Infatti, in caso di **necessità improvvise e non rinviabili**, il lavoratore può cambiare la giornata di permesso già programmata, con

una **dichiarazione scritta** sotto la propria responsabilità. Si ricorda inoltre che, secondo l'articolo 15 del vigente **CCNL**, i permessi dei docenti devono essere, **se possibile, utilizzati in giornate non ricorrenti**.

Permessi per i genitori di figli con disabilità grave

Secondo l'articolo 33, comma 3, della **legge 104**, i **genitori di figli con disabilità grave** e gli altre persone autorizzate possono usufruire di **tre giorni di permesso mensile**. Questo permesso è **giornaliero** e non è prevista alcuna alternativa.

Come abbiamo visto per i lavoratori disabili, invece, l'articolo 33, comma 6, stabilisce due possibilità:

- **Permessi orari giornalieri di due ore al giorno** (comma 2), senza limite massimo.
- **Tre giorni di permesso mensile** (comma 3), da utilizzare per intere giornate e **non frazionabili in ore**.

Frazionamento dei permessi per chi assiste familiari con disabilità

Il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, con la circolare n. 8 del 5 settembre 2008, ha chiarito che il decreto legge 112/2008 (convertito in **Legge 133/2008**) non modifica i permessi della **legge 104**. Solo la **persona disabile** in situazione di disabilità grave può utilizzare i permessi **in ore** (anche se non è previsto dal contratto nazionale).

Questa opzione non è invece prevista per chi assiste un familiare disabile, per cui è possibile usufruire solo dei **tre giorni di permesso**

mensile, senza frazionamento orario.

Regole per il frazionamento orario nei contratti collettivi

Il **frazionamento in ore** dei tre giorni di permesso mensile è possibile solo se i **Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)** prevedono questa opzione per agevolare i lavoratori che assistono familiari disabili. In questo caso, si può stabilire un limite massimo di **18 ore mensili**.

Ma, il **CCNL del comparto Scuola** non prevede il frazionamento orario dei tre giorni di permesso né consente ai dipendenti di scegliere tra ore o giorni. L'articolo 15, comma 6, specifica che i permessi devono essere presi in **giornate non ricorrenti**.

Ti ricordo che per il personale ATA è invece possibile fruire del frazionamento in ore dei giorni di permesso legge 104.

Passiamo ora al lavoro part time.

Luciano Trapanese è autore dell'ebook ["Guida sui permessi 104: tutto quello che devi sapere ed eccezioni"](#). Dagli un'occhiata, se vuoi approfondire il tema.

Permessi legge 104 con lavoro part time

Nel caso di **part-time orizzontale** i **tre giorni di permesso** non devono essere riproporzionati. Perché la quantità di permessi è già adeguata alla **ridotta durata** dell'attività lavorativa.

Quindi chi svolge un lavoro con part time orizzontale ha diritto a tre

giorni di permesso.

Per quanto riguarda i contratti di **part-time verticale** e **misto** (fino al 50%), si applica il ricalcolo dei giorni e delle ore.

Formula per il calcolo dei giorni di permesso

La formula da utilizzare per calcolare i giorni di permesso mensili nel caso di part-time verticale e misto è questa:

(orario medio settimanale del lavoratore part-time / orario medio settimanale a tempo pieno) × 3 = giorni di permesso teorici

Il risultato ottenuto deve essere **arrotondato** all'unità superiore o inferiore, a seconda che la frazione sia maggiore o minore di **0,50**.

Come detto, il riproporzionamento si applica solo ai **part-time verticali** e **misti** con attività lavorativa limitata a pochi giorni al mese. Non è necessario riproporzionare i tre giorni di permesso nei mesi in cui il lavoro part-time prevede attività a **tempo pieno**.

Per i lavoratori con **part-time** con una percentuale a partire dal **51%**, verranno riconosciuti **integralmente** i tre giorni di permesso mensile.

Frazionabilità in ore dei permessi per lavoratori part-time

Il ricalcolo dei permessi legge 104 deve essere effettuato se i permessi vengono utilizzati, anche parzialmente, in **ore**.

Rapporti di lavoro part-time con percentuale a

partire dal 51%

Per i lavoratori part-time (orizzontale, verticale o misto) con una percentuale di lavoro pari o superiore al **51%**, si conferma l'utilizzo della seguente formula, come indicato nel [messaggio n. 16866/2007](#):

(orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili

Rapporti di lavoro part-time fino al 50%

Nel caso di rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al **50%**, la formula da utilizzare per calcolare il **massimale orario mensile** dei permessi è questa:

(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) × 3 = giorni di permesso teorici